

# La sicurezza sul lavoro entra nell'era dell'algoritmo: cosa cambia con il Decreto 159/2025

Roberto Sammarchi

**Dalle sanzioni economiche proporzionali al valore dell'appalto fino al badge elettronico collegato all'Ispettorato Nazionale: ecco come la "vigilanza predittiva" ridefinisce gli obblighi per le imprese.**

L'autunno del 2025 segna uno spartiacque per il diritto della prevenzione in Italia. Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, il legislatore ha archiviato la stagione della "sicurezza di carta" per inaugurare quella della "sicurezza del dato". Non si tratta di un semplice aggiornamento del Testo Unico del 2008, ma di una ristrutturazione profonda che, incrociandosi con la nuova Legge 132/2025 sull'Intelligenza Artificiale e il Regolamento UE (AI Act), trasforma la *compliance* aziendale in un requisito tecnologico essenziale per l'accesso ai luoghi di lavoro.

## Il cantiere digitale: il nuovo Badge Elettronico

Il simbolo di questa transizione è la smaterializzazione del controllo accessi. Il vecchio tesserino di riconoscimento cede il passo al **Badge Elettronico**, un dispositivo d'identità digitale che diverrà obbligatorio dal 31 dicembre 2025 per i cantieri pubblici e dal 1° marzo 2026 per quelli privati. La novità sostanziale non risiede nel supporto fisico, ma nell'infrastruttura: il badge sarà dotato di un codice univoco (come un QR Code crittografato) collegato in tempo reale alla Banca Dati Nazionale dell'Ispettorato del Lavoro. Una semplice scansione permetterà di verificare istantaneamente non solo l'identità del lavoratore, ma la sua regolarità contrattuale e, soprattutto, lo stato della sua formazione. Se l'attestato del corso sicurezza è scaduto, il sistema lo rileverà immediatamente, inibendo potenzialmente l'accesso fisico al cantiere attraverso tornelli intelligenti.

## Patente a crediti: la leva finanziaria

Parallelamente alla tecnologia, il Governo utilizza la leva economica per imporre il rispetto delle regole. La riforma della **Patente a Crediti** introduce un regime sanzionatorio draconiano per chi opera senza il titolo abilitativo o con un punteggio inferiore ai 15 crediti minimi. La sanzione amministrativa non è più forfettaria, ma viene calcolata come il **10% del valore dei lavori affidati**, con una soglia minima inderogabile fissata a **12.000 euro**. Questo meccanismo crea un rischio d'impresa asimmetrico: per un piccolo appalto da 40.000 euro, la sanzione minima eroderebbe il 30% del valore della commessa, rendendo l'irregolarità economicamente insostenibile. A ciò si aggiunge l'automatismo della decurtazione dei punti in caso di accertamenti per lavoro nero, che riduce drasticamente i tempi della giustizia amministrativa.

## **Sorveglianza sanitaria: tolleranza zero e nuovi poteri**

Sul fronte della salute, il decreto riscrive l'articolo 41 del Testo Unico, conferendo ai medici competenti e alle aziende strumenti di intervento più incisivi. Viene introdotta la possibilità di effettuare visite mediche "prima o durante il turno lavorativo" qualora sussista un "**ragionevole motivo**" di ritenere che il lavoratore, impiegato in mansioni a rischio per terzi, sia sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Questa norma impone una nuova responsabilità ai preposti e ai dirigenti, chiamati a riconoscere i segnali di alterazione psicofisica senza scadere in abusi. Inoltre, viene definitivamente risolta una lunga disputa giurisprudenziale: l'obbligo di lavaggio e manutenzione degli indumenti di lavoro (se classificati come Dispositivi di Protezione Individuale) ricade esclusivamente sul datore di lavoro, vietando di fatto il lavaggio domestico a carico del dipendente.

## **L'incrocio con l'Intelligenza Artificiale**

L'aspetto più avveniristico della riforma emerge dalla lettura combinata del DL 159 con la Legge 132/2025 sull'IA. Si delinea un principio di "**riserva umana**": sebbene l'Ispettorato del Lavoro utilizzerà algoritmi di "vigilanza predittiva" per incrociare i dati e individuare le aziende a rischio ispezione, nessuna decisione sanzionatoria o valutazione sulla salute del lavoratore potrà essere delegata interamente a una macchina. Tuttavia, l'impatto tecnologico sarà tangibile. Secondo il nuovo AI Act europeo, i software che fungono da componenti di sicurezza (ad esempio, sistemi di visione artificiale che bloccano un macchinario alla presenza di un uomo) sono classificati come sistemi ad "Alto Rischio". Ciò impone alle aziende oneri di certificazione severissimi e una gestione dei dati trasparente.

## **L'impatto diretto sugli standard applicabili al settore sicurezza**

L'articolo 10 del DL 159/2025 interviene specificamente per aggiornare i riferimenti agli standard tecnici contenuti nel Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

- Aggiornamento normativo (Art. 30 D.Lgs. 81/08):** Il decreto sostituisce ufficialmente, all'interno dell'articolo 30 del Testo Unico, il riferimento alla vecchia norma britannica **BS OHSAS 18001:2007** con la nuova norma internazionale **UNI EN ISO 45001:2023** (e successivi aggiornamenti, come l'A1:2024).
- Efficacia esimente (D.Lgs. 231/01):** Questo passaggio è cruciale per le aziende che adottano Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) per esimersi dalla responsabilità amministrativa in caso di infortuni gravi. Fino a ieri, la legge citava ancora la OHSAS 18001 (ormai ritirata e non più valida a livello internazionale dal 2021) come standard per la presunzione di conformità.
- Obbligo di adeguamento:** Con questa modifica, il legislatore allinea la normativa italiana allo stato dell'arte internazionale. Per i professionisti della sicurezza, ciò significa che qualsiasi *audit*, certificazione o modello organizzativo che faccia ancora riferimento alla OHSAS 18001 è ora formalmente obsoleto anche per la legge italiana, e deve essere migrato alla ISO 45001 per mantenere la validità giuridica.

In sintesi, il legislatore sta costruendo un "Panopticon digitale" dove formazione, contratti e idoneità sanitaria confluiscono in un unico flusso di dati (il fascicolo elettronico). Per i

professionisti della sicurezza, la sfida dei prossimi mesi sarà quella di adeguare i processi aziendali a questa nuova trasparenza radicale, dove un errore formale può trasformarsi immediatamente in un blocco operativo.

Una valutazione più completa sarà possibile in sede di conversione del decreto, fase che seguiremo con la massima attenzione.

## ASPETTI FONDAMENTALI DELLA NUOVA NORMA

L'Italia entra in una fase di **"Compliance 4.0"** nel settore sicurezza sul lavoro. La convergenza tra D.L. 159/2025 e Legge 132/2025 impone alle aziende non solo un adeguamento burocratico, ma una revisione dei processi di gestione dei dati.

1. **Il Dato come Prova:** In caso di infortunio, la ricostruzione della verità processuale dipenderà sempre più dai log digitali (Badge, Fascicolo, SINP) piuttosto che dalle sole testimonianze.
2. **Responsabilità Ibrida:** Le figure chiave della sicurezza (RSPP, HSE Manager) dovranno acquisire competenze digitali per gestire rischi ibridi, dove la sicurezza fisica dipende dall'affidabilità dei sistemi algoritmici.
3. **Selezione del Mercato:** Le sanzioni economiche asimmetriche (minimo 12.000 euro) sono strutturate per espellere dal mercato le realtà imprenditoriali marginali e non conformi, favorendo il consolidamento di operatori strutturati.

## SCHEDA SINTETICA DEGLI ADEMPIMENTI

### A. CANTIERI E APPALTI

- **Badge Elettronico:** Adottare tesserini con codice univoco (QR/RFID) collegati a INL/SIISL.
  - *Deadline: 31/12/2025* (Pubblico) | **01/03/2026** (Privato).
- **Patente a Crediti:** Verificare saldo punti (>15) prima di ogni contratto.
  - *Rischio:* Sanzione 10% valore lavori (min. **12.000€**).
- **Subappalti:** Indicare obbligatoriamente i nominativi dei subappaltatori nella **Notifica Preliminare** (All. XII).

## B. GESTIONE DEL PERSONALE

- **Sorveglianza Sanitaria:** Attivare protocollo per visite "su ragionevole motivo" (sospetto alcol/droga) durante il turno.
- **DPI:** Rafforzare controllo di efficienza, manutenzione e sostituzione. Assumere carico diretto del lavaggio indumenti ad alta visibilità/protettivi (vietato lavaggio domestico).
- **Formazione:** Registrare attestati esclusivamente nel **Fascicolo Elettronico** (piattaforma SIISL).
- **RLS (Micro-imprese):** Verificare CCNL per modalità aggiornamento (aziende <15 dipendenti).

## C. TECNOLOGIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

- **Acquisti:** Per software/macchine che comprendono IA di sicurezza, diventa necessaria la marcatura CE per sistema **"Alto Rischio"** (AI Act).
- **DVR:** Integrare valutazione rischi con impatto algoritmi e informativa privacy/lavoro (Legge 132/2025).
- **Norme Tecniche:** Sostituire riferimenti OHSAS 18001 con **UNI EN ISO 45001:2023**.